



COMUNE DI FARA GERA D'ADDA

**REGOLAMENTO
COMUNALE
DISCIPLINANTE LA
PRESENZA DI ANIMALI
SUL TERRITORIO
COMUNALE**

- Approvato con deliberazione consiliare n. 34 del 15.10.2020

Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento detta norme finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e gli animali domestici e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza ed all'incolumità di chi le frequenta.**
- 2. Il medesimo regolamento è finalizzato a tutelare il benessere della popolazione di animali domestici presenti nel territorio del Comune di Fara Gera d'Adda e a disciplinare le colonie feline presenti sul territorio.**

Principi generali

- 1. Il proprietario di un animale domestico è sempre responsabile del suo benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.**
- 2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà se ne assuma la responsabilità per il relativo periodo.**

TITOLO 1 - CANI

Art. 1 - Anagrafe canina

- 1. Il proprietario, il possessore o il detentore, anche temporaneo è tenuto ad iscrivere all'anagrafe canina il proprio cane entro quindici giorni dall'inizio del possesso o entro trenta giorni dalla nascita.**
- 2. In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro quindici giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al comma precedente.**
- 3. Il proprietario, il possessore o il detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro quindici giorni dall'evento.**
- 4. La scomparsa di un cane deve essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore entro sette giorni alla Polizia locale del Comune in cui lo smarrimento si è verificato o al dipartimento di prevenzione veterinario dell'ATS, o a un libero professionista accreditato. Chi riceve la segnalazione deve contestualmente provvedere e registrarla nell'anagrafe e rilasciare contestuale ricevuta.**
- 5. La notifica del ritrovamento del cane al proprietario, possessore o detentore comporta l'obbligo del suo ritiro entro cinque giorni, previo rimborso all'ATS o Comune, dei costi relativi alla cattura, alle eventuali cure e al mantenimento.**
- 6. È obbligatorio sottoporre il cane, che non sia già provvisto di tatuaggio leggibile, all'inserimento del microchip.**

7. Le operazioni in anagrafe sono effettuate, previa autenticazione, secondo le rispettive competenze, da:
 - a- Medici veterinari o operatori delle ATS;
 - b- Medici veterinari liberi professionisti accreditati;

Art. 2 - Ambito d'applicazione e definizioni

1. Le norme del presente Regolamento si applicano sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico, salva diversa esplicita indicazione.
2. Ai sensi del presente Regolamento si definisce come accompagnatore la persona fisica che, a qualsiasi titolo, ha in custodia, anche temporanea, uno o più cani, anche se non regolarmente registrati ai sensi della normativa vigente, durante il loro transito o permanenza su un'area di cui al comma 1.
3. Sono esclusi dalla applicazione della presente normativa i cani in dotazione alle forze armate ed alle forze di polizia quando sono utilizzati per servizio.

Art. 3 - Raccolta delle deiezioni solide e pulizia delle deiezioni liquide

1. I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, sono tenuti alla raccolta immediata delle feci emesse dai loro animali, in spazi pubblici o privati a uso pubblico. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali.
2. Gli accompagnatori dei cani devono essere muniti di attrezzature idonee: quali i contenitori con i sacchetti per la raccolta possibilmente di materiale plastico impermeabile, alla asportazione delle deiezioni con successivo smaltimento nei contenitori appositi segnalati posizionati in vari punti del territorio comunale.
3. I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, devono provvedere a pulire immediatamente le deiezioni liquide prodotte dagli animali su strade, piazze, marciapiedi usando contenitori d'acqua privi di detersivi o solventi. I proprietari o detentori quindi dovranno dotarsi di opportuni contenitori d'acqua e bagnare adeguatamente il sito interessato.
4. Sono esclusi dal presente regolamento i non vedenti accompagnati da cani guida.

Art. 4 - Museruole e guinzagli

1. Il cane nelle aree urbane, nei luoghi pubblici e nei luoghi aperti al pubblico deve sempre essere condotto mediante un guinzaglio di 1,5 metri di lunghezza massima.
2. La museruola, rigida o morbida, è da applicare al cane solo in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, ai cani aggressivi e evidentemente pericolosi o su richiesta delle autorità competenti.
3. Sono esenti dall'uso del guinzaglio e/o della museruola i cani pastori quando vengono utilizzati per la guardia di greggi e mandrie, purchè sottoposti alla stretta vigilanza di accompagnatori adeguati.

4. I cani, anche se muniti di museruola e guinzaglio, devono essere sempre accompagnati sulle aree pubbliche, di uso pubblico e/o comunque aperte al pubblico da una persona fisica con idonee capacità alla conduzione dell'animale.

Art. 5 - Tutela del patrimonio pubblico

1. È fatto obbligo agli accompagnatori di adoperarsi affinché i cani non compromettano in qualunque modo l'integrità, il valore ed il decoro di qualsiasi area, struttura, infrastruttura o manufatto, mobile o immobile, di proprietà pubblica.

Art. 6 - Detenzione dei cani all'interno di cortili e/o giardini privati

1. È fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, nonché senza provvedere alla periodica pulizia dagli escrementi e dall'urina.
2. È fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo (cuccia o simile) ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o al sole diretto.
3. È vietato tenere i cani alla catena o applicare loro qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie certificate da un veterinario, con specificazione della diagnosi e della durata del trattamento, o per temporanee ragioni di sicurezza. È in ogni caso vietato agganciare la catena a collari a strozzo.
4. Il Sindaco con specifica ordinanza, dopo le seguenti opportune verifiche e azioni:
 - circa l'entità del disturbo attraverso un numero adeguato di sopralluoghi a cura del servizio di Polizia Locale;
 - ulteriore rilevazione delle emissioni sonore a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (A.R.P.A.);
 - richiami scritti a mezzo lettera raccomandata r. r., a cura del Sindaco; può ordinare l'allontanamento di quei cani che con il loro abbaiare, guaire, ululare o latrare disturbano in modo insistente ed inequivocabile il vicinato; il trasferimento coattivo dell'animale è effettuato presso il canile comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore dello stesso.

Art. 7 - Accesso negli esercizi pubblici e negli uffici comunali

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti indicate dall'ufficio per i diritti degli animali (regolamento (CE) n. 852/853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari).
2. I proprietari di cani, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei mezzi di trasporto, dovranno farlo usando il guinzaglio e portando con sé la museruola da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o alcun danno.

3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a tutti quegli esercizi commerciali che, presentata idonea documentazione agli uffici di Polizia Locale, predispongano adeguata vetrofania, posta all'ingresso dell'esercizio commerciale.

Art. 8 - Norme di chiusura

1. La presenza di cani vaganti o randagi deve essere segnalata dai cittadini al Servizio di Polizia Locale che provvederanno alla cattura degli stessi tramite accalappiacani.
2. Le spese di cattura e custodia del cane fuggito, nonché quelle inerenti a eventuali cure veterinarie allo stesso, sono a carico del proprietario.

TITOLO 2 - GATTI

Art. 09 - Gatti liberi e colonie feline

1. Su tutto il territorio comunale, i gatti liberi e le colonie feline sono protetti e tutelati,
2. Il Comune riconosce la figura e la funzione sociale ed ambientale di chi accudisce le colonie feline. L'alimentazione dei gatti verrà fatta nel rispetto delle norme riferite all'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti. I volontari curatori di colonie operano in collaborazione con le Associazioni protezionistiche;
3. Per quanto si riferisce alle colonie feline:
 - 3.1. Gli Enti, le Associazioni Protezionistiche o i privati cittadini possono, previo parere favorevole del servizio veterinario dell'ATS competente e il riconoscimento da parte del Sindaco del Comune di Fara Gera d'Adda, avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza;
 - 3.2. Spetta al Servizio Veterinario dell'ATS l'identificazione delle colonie, la vigilanza sanitaria, la programmazione della limitazione e del controllo delle nascite;
 - 3.3. Le colonie feline non possono essere spostate dal loro "habitat", eventuali trasferimenti potranno essere effettuati, previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio veterinario dell'ATS e delle associazioni Protezionistiche;
4. L'accesso di curatori di colonie in proprietà privata, ai fini di alimentazione e cura dei gatti, è subordinato al consenso scritto dei proprietari.

Art. 10 - Custodia dei gatti in casa

1. È fatto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse e cantine. È parimenti vietato, sia all'interno che all'esterno dell'abitazione, segregarli in trasportini, e/o contenitori di vario genere, nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.

2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

TITOLO 3 - AVIFAUNA

Art. 11 - Disciplina per i colombi sul territorio

1. Negli edifici dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità del paese, è fatto obbligo ai proprietari e ai responsabili degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali. Le cavità degli edifici comunali utilizzate da rondoni, taccole, rapaci diurni e notturni, piccoli passeriformi, pipistrelli e gechi dovranno essere salvaguardate, mentre potrà essere scoraggiato con metodi incruenti l'insediamento dei piccioni nelle stesse.

Art. 12 - Sanzioni

1. Chiunque commetta una violazione al presente Regolamento, che non sia contestata ai sensi di altra prevalente norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689.
2. Il mancato rispetto di quanto disposto dal Art. 3 c. 2, del presente regolamento, in particolare per la mancanza di sacchetto per la raccolta delle deiezioni, o per mancanza di bottiglietta d'acqua per la pulizia delle deiezioni liquide, verrà sanzionato con somma da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.
3. Il mancato rispetto di quanto disposto dal Art. 3 c. 1 per mancata raccolta di deiezioni solide verrà sanzionato con somma da un minimo di € 50,00 a un massimo di € 500,00.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nell'art. 13 del presente Regolamento saranno sanzionate con una somma da un minimo di € 75,00 a un massimo di € 500,00.

Art. 13 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale è divenuta esecutiva, questo ai sensi dell'articolo 89 dello statuto comunale.
2. Il presente regolamento sostituisce il regolamento in vigore approvato con deliberazione consiliare N. 13 del 05/06/2006.